

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

DELIBERA N. 260

ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto Convenzione ex art. 11 Legge n° 68/99.

In data 29 DIC. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo G. Di Vittorio;
Su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'Ufficio Risorse Umane,

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di ottemperare agli obblighi sul collocamento obbligatorio dei disabili - Legge 12 Marzo 1999 n° 68 - questa Azienda ha stipulato, in attuazione dell'art. 11 della citata legge, apposita Convenzione, mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge stessa, giusta Delibera n.85 del 21.05.2008 avente per oggetto: "Presa atto Convenzione ex art. 11 Legge n° 68/99. Avviamento al lavoro e approvazione Bandi di selezione";

Che detta Convenzione, intercorrente tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ed il Settore Mercato del Lavoro e Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale di Crotone, è stata rimodulata con successiva delibera n. 153 del 18 settembre 2009;

Che in conseguenza dell'entrata in vigore del Piano di Rientro la predetta Convenzione non ha trovato naturale prosecuzione;

Che per quanto sopra al fine di adempiere agli obblighi di legge, occorre procedere ad attivare la Convenzione de qua ex art. 11 L. 68/99;

Che questa ASP ha nuovamente rimodulato la Convenzione sottoponendola al vaglio della Commissione Tripartita rimodulata per come stabilito nella riunione del 13.09.2011;

Che il Settore Mercato del Lavoro della Provincia di Crotone con nota Prot.n.55018 del 25.10.2011 ha trasmesso la Determina n.1133 del 03.10.2011 avente ad oggetto : " Approvazione Convenzione ex art.11 Legge 12 Marzo 1999 n.68 da stipulare con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone" e la Convenzione regolarmente sottoscritta in data 04.10.2011;

Vista la Nota regionale 334/SC del 04.05.2011 con allegato parere reso dai Ministeri competenti in ordine all'assunzione delle categorie protette;

Che le suddette assunzioni sono poste in essere nell'osservanza del Piano di Rientro, giusta Nota Prot.n.1022/SC del 22.09.2011 a firma del Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro, dalla quale si evince che esulano dal blocco del turn over le assunzioni che derivino da obblighi di legge (categorie protette) ovvero sostituzioni per gravidanza puerperio, malattia, mobilità interna ed esterna;

Ritenuto dover prendere atto della Convenzione, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fra questa Azienda Sanitaria Provinciale e l'Amministrazione Provinciale di Crotone, ai fini dell'adempimento degli obblighi sul Collocamento derivanti dalla Legge n° 68/99;

Stabilito che il presente provvedimento sarà trasmesso, unitamente alla Convenzione, al Dipartimento Tutela della Salute nonché al Sub Commissario per l'attivazione del Piano di Rientro, specificando che si procederà all'esecuzione della Convenzione de qua, nei modi e termini in essa indicati;

Vista la Legge n° 68 del 12 Marzo 1999;

Visto l'accordo siglato in data 16 Novembre 2006 n° 992/cu, in sede di Conferenza Unificata, tra il Ministero del Lavoro gli Enti Locali, in materia di convenzioni, le linee programmatiche alle quali conformarsi per la stipula di singole fattispecie negoziali;

Vista la Convenzione ex art.11 Legge 12 Marzo 199 n.68 stipulata con l'Amministrazione provinciale di Crotone in data 04.10.2011;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

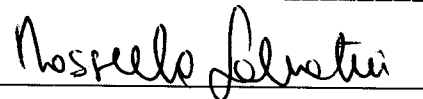
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- Prendere atto della Convenzione ex art. 11 Legge n° 68/99, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritta in data 04.10.2011, fra l'Amministrazione Provinciale di Crotone – Servizio Collocamento Obbligatorio Disabili – e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ai fini dell'assolvimento degli obblighi sul collocamento obbligatorio derivanti dalla Legge n° 68/99;
- Precisare che le suddette assunzioni sono poste in essere nell'osservanza del Piano di Rientro, giusta Nota Prot.n.1022/SC del 22.09.2011 a firma del Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro, dalla quale si evince che esulano dal blocco del turn over le assunzioni che derivino da obblighi di legge (categorie protette) ovvero sostituzioni per gravidanza puerperio, malattia, mobilità interna ed esterna;
- Trasmettere, per la dovuta conoscenza e contezza, il presente provvedimento, unitamente alla Convenzione, al Dipartimento Tutela della Salute nonché al Sub Commissario per l'attivazione del Piano di Rientro, specificando che questa ASP procederà all'esecuzione della Convenzione de qua, nei modi e termini ivi indicati;
- Trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla Provincia di Crotone - Settore Mercato del Lavoro e Formazione Professionale.

Il Responsabile del Procedimento:

Il Coll.Amm.vo Prof. Esperto

Rossella SALVATICI



Il Direttore Ufficio Risorse Umane:
Francesco Saverio LORIA

Il Direttore Amministrativo:
Giovanni COZZA

Il Direttore Sanitario:
Francesco PARAVATI

Il Direttore Generale:
Rocco Antonio NOSTRO

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

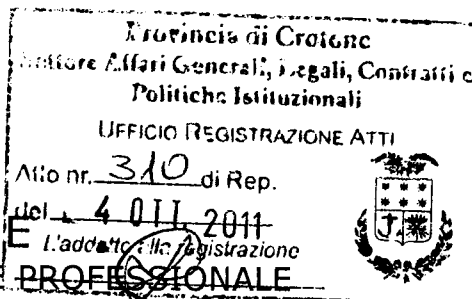
La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 29 DIC. 2011 con Protocollo della Segreteria Generale n. 134 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 29 DIC. 2011

Il Responsabile del procedimento
AA.GG. Valter Cosentino
FLOCCARI

Il Direttore dell'Ufficio

Sig. Giorgio Vincenzo



PROVINCIA DI CROTONE
SETTORE MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ufficio di Coordinamento Provinciale dei Centri per l'Impiego
Via M. Nicoletta, 251 - 88900 CROTONE (KR) - Tel 0962/929722 - Fax 0962/908309
Sito web www.krlavoro.it - e-mail coordinamento.mdl@krlavoro.it

CONVENZIONE EX ARTICOLO 11, L. 68/1999

Prot. n. 3140 del 22.9.11

Il giorno 4.10.11, nella sede della Amministrazione Provinciale di Crotona, il Settore Mercato del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Crotona, nella persona del Dirigente Dott.ssa Silvana Corrado, d'ora in avanti **UFFICIO**

e

l'Ente **Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona**, Partita IVA, codice Fiscale **01997410798**, nella persona di **Prof. Rocco Antonio Nostro**, in qualità di Rappresentante Legale, d'ora in avanti **ENTE**,

PREMESSI

- la convenzione ex articolo 11, legge 68/99, intercorrente tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona ed il Settore Mercato del Lavoro e Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale di Crotona, reg. n. 392 del 30/08/07, della quale se ne è preso atto con delibera dell'ASP di Crotona n. 85 del 21 maggio 2008;
- la rimodulazione effettuata in base alla nota prot. n. 3170 del 07/09/09 del Centro per l'Impiego di Crotona, della quale se ne è preso atto con delibera n. 153 del 18/09/09;
- la delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16/12/09, avente ad oggetto: "Piano di rientro del S.S.R. della Calabria, che impone il blocco delle assunzioni, con limite del turnover solo per il ruolo sanitario;
- la nota regionale prot. 13773 del 27/05/10, che prevede la sospensione delle procedure di assunzione;
- la nota regionale prot. 28354 del 10/11/10, che prevede il blocco automatico del turnover del personale del Servizio Sanitario Regionale fino al 31/12/11;
- la nota regionale 334/SC del 04/05/11, con allegato parere reso dai Ministeri competenti in ordine all'assunzione delle categorie protette;
- il verbale della seduta della Commissione Provinciale Tripartita del 13/09/11, nella quale si è stabilito uno slittamento dei termini delle assunzioni previste nella precedente convenzione prot. n. 2277 del 29/06/11 e l'annullamento dell'articolo 9 della stessa, che con la presente si intende revocata in toto;
- l'articolo 1 della legge 68/99, che individua, quale finalità prioritaria da perseguire, l'esigenza di favorire l'inserimento e/o integrazione delle persone

disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

- l'articolo 11 della legge 68/99, che attribuisce agli Uffici competenti la facoltà di stipulare con i datori di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma diretto al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge stessa;
- che l'articolo 11, comma 4 della legge 68/99 attribuisce agli Uffici competenti la facoltà di stipulare, con i datori di lavoro, convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
- l'accordo, in sede di Conferenza Unificata, siglato in data 22/02/01 tra il Ministero del Lavoro e gli Enti Locali col quale sono stati fissate, in materia di convenzioni, le linee programmatiche alle quali conformarsi per la stipula delle singole fattispecie negoziali;
- il Regolamento attuativo della L.R. 32/2001;
- il Provvedimento della Conferenza Unificata del 16 novembre 2006, n. 992/CU, avente ad oggetto "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della L. 68/99 e dell'articolo 39 del D. Lgs. 165/01. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 131/03".

CONSIDERATA

- l'opportunità di sperimentare nuove e più flessibili modalità di ingresso nel mercato del lavoro per i soggetti disabili;
- la validità del meccanismo convenzionale, quale strumento idoneo a valorizzare la legislazione di tutela dei soggetti disabili, realizzando un equo contemperamento tra le esigenze dell'ente e le aspettative di inserimento lavorativo dei disabili;

TENUTO CONTO

- che l'**ENTE ha** stipulato precedenti convenzioni con il Servizio per l'impiego, in base alla Legge 68/99;
- che l'**ENTE non ha** presentato istanza di compensazione territoriale (*in caso affermativo, allegare la relativa documentazione*);
- che l'**ENTE**, per talune qualifiche richieste, **intende** attivare strumenti di qualificazione e di tirocinio al fine di fornire ai lavoratori l'adeguato addestramento professionale;
- che l'**ENTE** dichiara di avere ottemperato all'obbligo di invio del prospetto informativo di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii.;
- che l'**ENTE**, in base alle risultanze del prospetto di cui al precedente punto, è tenuto alla copertura della quota d'obbligo nella misura di:

☒ n. **61** unità disabili e n. **0** unità appartenenti alle categorie protette non disabili **a livello provinciale**;

- che l'**ENTE** intende assolvere alla quota di **disabili** da assumere con le sotto indicate modalità, ai sensi del Provvedimento n. 992/06 della Conferenza Unificata:
 - 1) n. **49** da avviarsi con **tirocinio formativo**, pari al **80 %**¹ del totale, con le seguenti modalità:
 - **20** unità **nominative**, pari al **40 %**²
 - **29** unità **numeriche**, pari al **60 %**
 - 2) n. **12** da avviarsi con **avviamento numerico**, pari al **20 %** del totale.
- che l'**ENTE non ha** sedi operative dislocate fuori provincia;
- che l'**ENTE intende** assolvere agli obblighi aggiuntivi attraverso il ricorso ad un programma di inserimento graduale del personale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

il **SERVIZIO** e l'**ENTE**, d'ora in avanti **PARTI**, decidono di attuare un programma di inserimento di soggetti disabili al fine del conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla Legge 68/99, così articolato:

Art. 1 (Durata)

La durata del regime convenzionale è fissata in mesi **18**, a decorrere dalla data di approvazione, fermo restando l'obbligo di rispettare le date stabilite nelle Tabelle 1, 2 e 3, che formano parte integrante della presente convenzione, pena la decadenza del regime convenzionale, fermo restando l'obbligo di avviare le procedure relative all'avviamento dei soggetti disabili entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione della convenzione stessa.

I requisiti di cui al bando pubblicato dall'**ENTE** saranno accertati da una apposita Commissione formata da n. **3** (tre) rappresentanti dell'**ENTE** e n. **2** (due) rappresentanti del Settore Mercato del Lavoro.

Art. 2 (Individuazione dei lavoratori)

Le assunzioni numeriche avverranno sulla base delle graduatorie, ex articolo 8, della legge 68/99 vigenti al momento della richiesta, tenendo conto delle qualifiche richieste dall'**ENTE**.

¹ Una percentuale compresa tra il 30% e l'80% dei posti non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, deve essere coperta attraverso l'attivazione dei tirocini.

² La convenzione può prevedere l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione, per i lavoratori disabili che presentino una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettuale psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità.

Possono accedere alla chiamata nominativa anche soggetti la cui disabilità sia stata accertata successivamente alla pubblicazione della graduatoria e comunque prima della pubblicazione del bando.

L'**ENTE** provvederà ad individuare i soggetti disabili da avviare con chiamata nominativa, rispettando criteri di trasparenza e facendo ricorso a procedure aperte alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei richiesti requisiti.

Art. 3

(Modalità di inserimento)

Per la realizzazione del programma dedotto in convenzione potranno essere utilizzate le seguenti tipologie contrattuali:

- a) Contratto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato superiore ai 9 mesi;
- b) Contratto a tempo pieno e/o a tempo parziale, con orario, rapportato al normale orario a tempo pieno, superiore al 50%;
- c) Altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia, da sottoporre preventivamente al SERVIZIO competente.

In tutti i casi, troverà applicazione il contratto collettivo di categoria.

L'assunzione definitiva sarà sempre subordinata al superamento del periodo di prova, che, per il lavoratori disabili, può avere durata più ampia rispetto a quella prevista nel corrispondente contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 4

(Tirocinio formativo)

I percorsi di integrazione lavorativa potranno essere preceduti da un periodo iniziale di tirocinio, da svolgersi presso l'unità produttiva. In tal caso, l'avvio del percorso formativo deve essere preventivamente autorizzato dal Comitato Tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 68/99, per la verifica della compatibilità delle mansioni previste con le patologie.

Il tirocinio formativo, nel rispetto della vigente normativa in materia, non costituisce rapporto di lavoro; tuttavia il soggetto ospitante, a titolo di rimborso spese sostenute dal tirocinante, si impegna a riconoscergli una indennità mensile pari a **€ 500,00**.

La comunicazione dell'avvio dell'attività di tirocinio dovrà essere inviata, a cura dell'**ENTE**, ai servizi per l'impiego, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Per l'intera durata del tirocinio, l'**ENTE** sarà tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

Gli uffici competenti, nell'ambito dell'attività di sorveglianza e controllo riconosciutagli dalla legge, potranno prevedere e disporre verifiche periodiche sull'andamento del percorso di tirocinio formativo.

Alla scadenza del periodo di tirocinio, non superiore a 24 (ventiquattro) mesi, l'**ENTE** relazionerà sull'esito e, nei successivi 30 (trenta) giorni, inoltrerà all'ufficio richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato.

Art. 5
(Qualifiche e mansioni)

Le qualifiche per le quali l'**ENTE** presenterà richiesta di avviamento al lavoro verranno individuate dallo stesso di volta in volta.

In caso di impossibilità ad individuare ed avviare lavoratori con le qualifiche indicate, l'**ENTE** sottoporrà al **SERVIZIO** soluzioni alternative, anche valutando l'opportunità di ricorrere a lavoratori in possesso di qualifiche simili, ovvero a basso contenuto professionale (generico), da sottoporre a percorsi formativi.

Art. 6
(Articolazione temporale)

L'avvio del programma di inserimento lavorativo dei soggetti disabili avverrà secondo la gradualità, concordata tra le **PARTI** e dettagliata nella Tabelle 1, 2 e 3, allegate alla presente convenzione.

Art. 7
(Compensazione territoriale)

Resta salva per l'**ENTE** la facoltà di ricorrere alla compensazione territoriale.

In tal caso, tale richiesta precede la stipula della convenzione, al fine di definire preventivamente gli obblighi dell'**ENTE** nelle singole sedi provinciali.

Per le modalità di presentazione dell'istanza di compensazione territoriale si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 8
(Forme di tutela)

Il datore di lavoro adotterà ogni forma di tutela e di garanzia richiesta dalla natura del rapporto e non può chiedere al disabile prestazioni incompatibili con le sue minorazioni.

Il datore dovrà predisporre le misure necessarie per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative dei soggetti impiegati, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitino l'integrazione lavorativa del disabile.

In caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile o il datore di lavoro possono sempre chiedere al Comitato tecnico e, per conoscenza, alla commissione ex legge 104/92, l'accertamento circa la compatibilità tra il nuovo stato invalidante e le mansioni svolte.

Art. 9
(Decadenza e regime sanzionatorio)

Per l'intera durata della convenzione il datore non sarà sanzionabile relativamente ai posti a riserva non coperti a condizione che siano rispettati i termini e i contenuti della convenzione stessa.

L'inosservanza, anche parziale, del programma di inserimento convenzionale comporterà la decadenza dal regime convenzionale e, previo accertamento delle responsabilità da parte degli organi competenti, l'irrogazione delle sanzioni previste,

con decorrenza retroattiva, nonché l'avviamento d'ufficio dei lavoratori di cui l'**ENTE** risulta deficitario ai sensi della vigente normativa in materia di collocamento obbligatorio.

Il servizio competente, qualora riscontri nell'attività periodica di verifica, ai sensi del comma 1, lettera d del Provvedimento 992 della Conferenza Unificata, il mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, alla cadenza temporale indicata, con atto formale di diffida, ne richiederà l'adempimento entro 30 (trenta) giorni, decorsi i quali e persistendo il comportamento inadempiente dell'amministrazione contraente, la convenzione si intende immediatamente risolta. Il servizio provinciale competente procede all'avviamento d'ufficio con riferimento alle funzioni da svolgere già individuate nella convenzione.

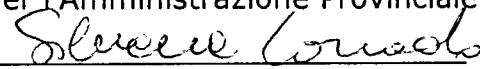
Art. 10
(Disposizioni finali)

Le norme contenute nella presente convenzione si applicano in quanto compatibili con le disposizioni legislative e regolamentari in materia di collocamento dei disabili.

Il **SERVIZIO** si riserva, in costanza di regime convenzionale, di apportare, previa consultazione ed approvazione della controparte, ogni variazione e/o integrazione utile al fine di adeguare lo strumento convenzionale alle successive direttive che saranno eventualmente adottate nelle competenti sedi.

Per l'Ente
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Rocco Antonio Nostro

Per l'Amministrazione Provinciale


IL DIRIGENTE
Dott.ssa Silvana Corrado

ALLEGATO 1 – Riepilogo complessivo obblighi

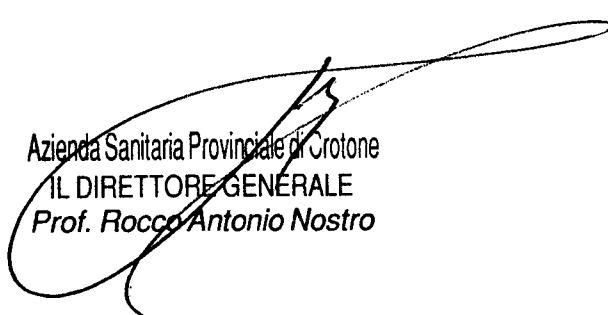
Numerica a tempo indeterminato	Numerica con tirocinio	Nominativa con tirocinio	TOTALE
12	29	20	61



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Rocco Antonio Nostro

ALLEGATO 2 – Avviamenti con contratto a tempo indeterminato per chiamata numerica attraverso il servizio Collocamento Obbligatorio nel biennio 2011/2012.

Chiamata numerica	Entro il
4	01/10/11
4	30/06/12
4	30/12/12
12	Totale



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Rocco Antonio Nostro

ALLEGATO 3 - Avviamenti a seguito di tirocinio formativo attraverso chiamata numerica/nominativa a cura dell'A.S.P. di Crotone nel biennio 2011/2012

Chiamata numerica	Chiamata nominativa	Entro il
10	6	01/10/11

Chiamata numerica	Chiamata nominativa	Entro il
10	6	30/06/12

Chiamata numerica	Chiamata nominativa	Entro il
9	8	31/12/12

29	20	Totale complessivo
-----------	-----------	---------------------------

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Rocco Antonio Nostro